

## PROFESSIONISTI

---

### **Agenti e rappresentanti** di EVOLUTION



Gli agenti ed i rappresentanti sono degli intermediari la cui attività ha lo scopo di promuovere la distribuzione, nonché la vendita, di beni e/o servizi delle imprese attraverso la ricerca di possibili clienti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la figura dell'agente e del rappresentante secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'**agente di commercio** è un soggetto, anche persona giuridica, che viene incaricato da una o più aziende a **promuovere** la conclusione di contratti in determinate aree geografiche, mentre il **rappresentante di commercio** è colui (persona fisica o società) a cui viene richiesto di **concludere** dei contratti in determinate aree geografiche in nome e per conto del soggetto rappresentato.

Per lo svolgimento delle attività di agenti e di rappresentanti di commercio, ai sensi dell'[articolo 5 L. 204/1985](#), è necessario il possesso di determinati **requisiti morali e personali**.

In particolare, questi soggetti **operano in nome e per conto di altri soggetti** in ragione di un **contratto di agenzia**, definito dall'[art. 1742 c.c.](#) come un contratto con il quale “*una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto*”.

Per poter avviare l'attività di agente o rappresentante di commercio, è necessario:

- Richiedere all'**Agenzia delle Entrate** l'attribuzione del numero di partita iva e codice fiscale;
- Iscrivere al **Registro imprese e al REA** (Repertorio Economico Amministrativo) presso la

**Camera di commercio;**

- Iscrivere **all'INPS**;
- Iscrivere **all'INAIL** nel caso si avvalga di dipendenti.

Le suddette operazioni possono essere poste in essere attraverso la **Comunicazione Unica d'impresa (ComUnica)**.

In base alle disposizioni di cui al D.M. 26 ottobre 2011 il soggetto dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante attraverso la presentazione della **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio attività) e del **Modello ARC** da allegare alla pratica ComUnica.

L'agente o rappresentante ai sensi dell'articolo 1748 cod. civ. ha **diritto** per tutti gli affari conclusi durante il contratto e per effetto del suo intervento, ad una **provvigione** dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

Il reddito prodotto da agenti e rappresentanti è classificato quale **reddito d'impresa** e le **relative provvigioni**, ai sensi dell'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), sono soggette a ritenuta a titolo di acconto Irpef/Ires.

L'attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti nei confronti del preponente costituiscono **prestazioni di servizi** poste in essere nell'esercizio di attività di impresa e sono, quindi, **rilevanti ai fini IVA** (ex [articoli 3 e 4 D.P.R. 633/1972](#)).

L'esercizio delle attività di agenti e **rappresentanti è soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) salvo il caso in cui non vi sia l'autonoma organizzazione** ([Circolare AdE 28/E/2010](#)), la cui assenza/presenza deve essere verificata secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante la produzione, in linea generale, di reddito d'impresa.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >